

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1225/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, occorre stabilire le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi du-

rante la consultazione delle parti, in particolare di quelli del Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e dei Consigli consultivi regionali interessati.

- (5) È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori⁽²⁾ e i principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
- (6) I più recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)⁽³⁾ e del CSTEP⁽⁴⁾ indicano che gran parte degli stock di acque profonde sono sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre le possibilità di pesca per tali stock fino a quando l'evoluzione della loro entità mostri un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di non autorizzare la pesca diretta del pesce specchio atlantico.
- (7) Le principali specie commerciali degli squali di profondità sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca diretta di tali specie. Fino a quando l'entità delle catture accessorie inevitabili sia stata stabilita mediante progetti di selettività e altre misure tecniche, le catture accessorie non dovrebbero essere sbarcate.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

⁽³⁾ Relazione del comitato consultivo del CIEM sugli stock migratori ampiamente distribuiti, libro 9, giugno 2010.

⁽⁴⁾ Relazioni scientifiche e tecniche del CCR, revisione del parere scientifico per il 2011, luglio 2010.

- (8) Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, come elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde⁽¹⁾ sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e per la pesca principale di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall'esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per detti stock sono pertanto fissate in un altro regolamento annuale in materia.
- (9) A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽²⁾, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (10) Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca siano aperte il 1° gennaio 2011.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il periodo 2011 e 2012, le possibilità di pesca annuali delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'UE e in alcune acque non dell'UE in cui sono richiesti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a) «nave UE», una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell'Unione;
- b) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- d) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.

⁽¹⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali:

- a) le zone CIEM sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale⁽³⁾;
- b) le zone Copace sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale⁽⁴⁾.

Articolo 3

TAC e ripartizioni

I TAC per le specie di acque profonde catturate da navi dell'UE nelle acque dell'UE e in alcune acque non dell'UE e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizioni

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato non pregiudica:

- a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁽⁵⁾ e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie⁽⁶⁾;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

*Articolo 5***Relazione con il regolamento (CE) n. 847/96**

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96, tutti i contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

*Articolo 6***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**

I pesci appartenenti a stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca sono conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS

ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1. Nell'elenco che figura nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>
Berici	<i>Beryx</i> spp.
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Musdee	<i>Phycis</i> spp.

2. Ai fini del presente regolamento, per «squali di profondità» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:

Nome comune	Nome scientifico
Gattucci oceanici n.d.a.	<i>Apristurus</i> spp.
Squalo serpente	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>
Sagri	<i>Centrophorus granulosus</i>
Sagri atlantico	<i>Centrophorus squamosus</i>
Squalo portoghese	<i>Centroscyrnus coelolepis</i>
Squalo musolungo	<i>Centroscyrnus crepidater</i>
Pescecane nero	<i>Centrosyllium fabricii</i>
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calcea</i>
Zigrino	<i>Dalatias licha</i>
Pesce diavolo maggiore	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nero	<i>Etmopterus spinax</i>
Boccanera	<i>Galeus melastomus</i>
Gattuccio islandese	<i>Galeus murinus</i>
Squalo capopiatto	<i>Hexanchus griseus</i>
Pesce porco atlantico	<i>Oxynotus paradoxus</i>
Cagnolo atlantico	<i>Scymnodon ringens</i>
Squalo di Groenlandia	<i>Somniosus microcephalus</i>

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali delle navi UE nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Specie: Squali di profondità		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)
Anno	2011 ⁽¹⁾	2012
Germania	0	0
Estonia	0	0
Irlanda	0	0
Spagna	0	0
Francia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0
Regno Unito	0	0
UE	0	0
TAC	0	0

⁽¹⁾ Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

Per riferimento: contingenti 2009

Germania	20
Estonia	1
Irlanda	55
Spagna	93
Francia	339
Lituania	1
Polonia	1
Portogallo	127
Regno Unito	187

Specie: Squali di profondità		Zona: Acque UE e acque internazionali della zona X (DWS/10-)
Anno	2011 ⁽¹⁾	2012
Portogallo	0	0
UE	0	0
TAC	0	0

⁽¹⁾ Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

Per riferimento: contingente 2009

Portogallo	10
------------	----

Specie:	Squali di profondità e <i>Deania hystricosa</i> e <i>Deania profundorum</i>		Zona:	Acque internazionali della zona XII (DWS/12-)	
Anno	2011 ⁽¹⁾		2012		
Irlanda	0		0		
Spagna	0		0		
Francia	0		0		
Regno Unito	0		0		
UE	0		0		
TAC	0		0		

⁽¹⁾ Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:
Per riferimento: contingenti 2009

Irlanda	1
Spagna	17
Francia	6
Regno Unito	1

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)	
Anno	2011		2012		
Germania	4		3		
Francia	4		3		
Regno Unito	4		3		
UE	12		9		
TAC	12		9		

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)	
Anno	2011		2012		
Germania	27		25		
Estonia	13		12		
Irlanda	67		62		
Spagna	134		124		
Francia	1 884		1 743		
Lettonia	88		81		
Lituania	1		1		
Polonia	1		1		
Regno Unito	134		124		
Altri ⁽¹⁾	7		6		
UE	2 356		2 179		
TAC	2 356		2 179		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)	
Anno	2011	2012			
Spagna	11	11			
Francia	26	26			
Portogallo	3 311	3 311			
UE	3 348	3 348			
TAC	3 348	3 348			
Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)	
Anno	2011	2012			
Portogallo	4 071	3 867			
UE	4 071	3 867			
TAC	4 071	3 867			
Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)	
Anno	2011	2012			
Irlanda	10	10			
Spagna	74	74			
Francia	20	20			
Portogallo	214	214			
Regno Unito	10	10			
UE	328	328			
TAC	328	328			
Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-)	
Anno	2011	2012			
Danimarca	2	1			
Germania	2	1			
Francia	9	10			
Regno Unito	2	1			
UE	15	13			
TAC	15	13			

Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali della zona III (RNG/03-) ⁽¹⁾
Anno	2011	2012
Danimarca	804	804
Germania	5	5
Svezia	41	41
UE	850	850
TAC	850	850

⁽¹⁾ Non è esercitata pesca diretta di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l'UE e la Norvegia.

Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67)
Anno	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾
Germania	5	5
Estonia	43	38
Irlanda	190	165
Spagna	48	41
Francia	2 409	2 096
Lituania	55	48
Polonia	28	25
Regno Unito	141	123
Altri ⁽²⁾	5	5
UE	2 924	2 546
TAC	2 924	2 546

⁽¹⁾ Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV può essere pescato un massimo dell'8 % di ogni contingente.

⁽²⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV (RNG/8X-14-)
Anno	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾
Germania	30	26
Irlanda	6	6
Spagna	3 286	2 857
Francia	151	132
Lettonia	53	46
Lituania	6	6
Polonia	1 028	894
Regno Unito	13	12
UE	4 573	3 979
TAC	4 573	3 979

⁽¹⁾ Nelle acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII può essere pescato un massimo dell'8 % di ogni contingente.

Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>			Zona: Acque UE e acque internazionali della zona VI (ORY/06-)		
Anno	2011	2012			
Irlanda	0	0			
Spagna	0	0			
Francia	0	0			
Regno Unito	0	0			
UE	0	0			
TAC	0	0			

Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>			Zona: Acque UE e acque internazionali della zona VII (ORY/07-)		
Anno	2011	2012			
Irlanda	0	0			
Spagna	0	0			
Francia	0	0			
Regno Unito	0	0			
Altri	0	0			
UE	0	0			
TAC	0	0			

Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>			Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14C)		
Anno	2011	2012			
Irlanda	0	0			
Spagna	0	0			
Francia	0	0			
Portogallo	0	0			
Regno Unito	0	0			
UE	0	0			
TAC	0	0			

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>			Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)		
Anno	2011	2012			
Danimarca	4	4			
Germania	4	4			
Irlanda	4	4			
Francia	25	25			

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)
Regno Unito	15	15
Altri ⁽¹⁾	4	4
UE	56	56
TAC	56	56

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali della zona III (BLI/03-)
Anno	2011	2012
Danimarca	4	3
Germania	2	2
Svezia	4	3
UE	10	8
TAC	10	8

Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-)
Anno	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾
Irlanda	6	6
Spagna	172	172
Francia	9	9
Regno Unito	22	22
Altri ⁽²⁾	6	6
UE	215	215
TAC	215	215

⁽¹⁾ Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

⁽²⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali della zona IX (SBR/09-)
Anno	2011 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2012 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Spagna	614	614
Portogallo	166	166
UE	780	780
TAC	780	780

⁽¹⁾ Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

⁽²⁾ Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII può essere pescato un massimo dell'8 % di ogni contingente.

Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>			Zona: Acque UE e acque internazionali della zona X (SBR/10-)	
Anno	2011	2012		
Spagna	10	10		
Portogallo	1 116	1 116		
Regno Unito	10	10		
UE	1 136	1 136		
TAC	1 136	1 136		

Specie: Musdee <i>Phycis spp.</i>			Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)	
Anno	2011	2012		
Germania	9	9		
Francia	9	9		
Regno Unito	13	13		
UE	31	31		
TAC	31	31		

Specie: Musdee <i>Phycis spp.</i>			Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone V e VI (GFB/567-)	
Anno	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾		
Germania	10	10		
Irlanda	260	260		
Spagna	588	588		
Francia	356	356		
Regno Unito	814	814		
UE	2 028	2 028		
TAC	2 028	2 028		

⁽¹⁾ Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX può essere pescato un massimo dell'8 % di ogni contingente.

Specie: Musdee <i>Phycis spp.</i>			Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-)	
Anno	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾		
Spagna	242	242		
Francia	15	15		
Portogallo	10	10		
UE	267	267		
TAC	267	267		

⁽¹⁾ Nelle acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII può essere pescato un massimo dell'8 % di ogni contingente.

Specie: Musdee <i>Phycis</i> spp.			Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-)		
Anno	2011	2012			
Francia	9	9			
Portogallo	36	36			
Regno Unito	9	9			
UE	54	54			
TAC	54	54			